

## **Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai sensi del nuovo codice degli appalti**

**Il nuovo Codice dedica gli articoli 62 e 63 e un allegato alla centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti già disciplinata nel dettaglio dalla delibera ANAC del 28 settembre 2022, n. 441.**

L'ANAC ha pubblicato, il 21 aprile 2023, una nota di approfondimenti in materia di qualificazione delle Stazioni appaltanti, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.

Il nuovo Codice dedica due articoli (artt. 62 e 63) e un allegato (All II. 4 ) alla centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, già disciplinata nel dettaglio dalla delibera ANAC del 28 settembre 2022, n. 441.

La qualificazione ha un duplice **obiettivo**:

- la riduzione del numero di stazioni appaltanti;
- la professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione delle stazioni appaltanti è una garanzia che attesta le capacità delle stesse di gestire le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro seguendo i criteri di: qualità, efficienza, professionalizzazione e rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza.

Con il nuovo codice viene fatta una sostanziale **distinzione** tra **stazioni appaltanti qualificate e non qualificate**, stabilendo all'articolo 62 del D.Lgs. n. 36/2023 che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo **superiore a 140.000 euro** per appaltare forniture e servizi ed **oltre 500.000 euro** per i lavori. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate (ex Consip o simili), o direttamente all'attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati. Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP.

Ai sensi dell'articolo 63 le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all'interno di un elenco tenuto dall'Anac. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso. Sono previste sanzioni a carico delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che rifiutino l'assegnazione d'ufficio da parte dell'Anac.

Sono previsti **tre livelli** di qualificazione per la progettazione e l'affidamento degli appalti:

- Base: fino a 750.000 per forniture e servizi ed 1 milione di euro per lavori;
- Intermedia: fino a 5 milioni per forniture e servizi e soglia comunitaria per lavori;
- Avanzata: importo illimitato,

Detti livelli sono attribuiti dall'Anac - sulla base dei **requisiti** auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63) - principalmente in ragione dell'organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell'ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all'ANAC.

La qualificazione riguarda 3 **ambiti**:

- capacità di **progettazione tecnico-amministrativa** delle procedure;
  - capacità di **affidamento** e **controllo** dell'intera procedura;
  - capacità di **verifica sull'esecuzione contrattuale**, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
- Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di forniture e servizi e lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti necessari:

- iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
- avere un ufficio dedicato alla progettazione e agli affidamenti di servi/forniture o lavori;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice (requisito richiesto dal 1 gennaio 2024);

e dei seguenti Requisiti premiali (il punteggio che definirà il livello acquisibile sarà ottenuto valutando, sulla base delle formule, dei pesi e delle variabili riportate nel modello predisposto da ANAC):

- Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- Sistema di formazione e aggiornamento del personale;
- Numero di gare di importo superiore alla soglia europea/ a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022;
- Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (per lavori).

Per ogni livello vengono attribuiti i seguenti punteggi:

- livello L3: 30 punti;
- livello L2: 40 punti;
- livello L1: 50 punti.

La qualificazione per l'esecuzione ed il controllo (art 63 c.8 ) rimanda all'allegato II.4 che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per progettazione ed affidamento sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

Dal 1<sup>a</sup> gennaio 2025 per eseguire contratti di livello superiore la stazione appaltante dovrà documentare:

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC
- c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n 229.

Possono inoltre essere disciplinati dall'Autorità requisiti specifici di qualificazione per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato. Ove, per qualsiasi motivo, la qualificazione venga meno o sia sospesa, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).

Sono **qualificati di diritto** i soggetti iscritti nell'apposito elenco (per esempio: MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice.

Le stazioni appaltanti per ottenere la qualificazione devono presentare domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate **a partire dal 1 luglio 2023** tramite l'apposita sezione dell'AUSA. Successivamente devono trasmettere informazioni e dati richiesti dall'Anac per la verifica dei requisiti di qualificazione. **La presentazione della domanda** è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

Con comunicato del 17 maggio ANAC ha ritenuto opportuno consentire la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e alle centrali di committenza già a partire dal prossimo **1 giugno**, fermo restando la decorrenza degli effetti dell'iscrizione dal 1 luglio 2023. Il predetto elenco, in via di prima applicazione sarà aggiornato trimestralmente per consentire ai soggetti abilitati di svolgere le gare d'appalto.

L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate **dura 2 anni**.

Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni 2 anni.

Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate, le stazioni appaltanti devono essere qualificate e se non lo sono, l'ANAC non rilascerà il CIG.

Alla luce di quanto sopra richiamato il **1° luglio** dovrebbe essere quindi anche la data a partire dalla quale non verrà più rilasciato il CIG (ovvero il codice necessario ad avviare gare e affidamenti) alle amministrazioni non qualificate. Ovvero il momento in cui la SA sarà dentro o fuori per la gestione autonoma degli appalti. Tuttavia sulla partenza del nuovo sistema di qualificazione non esistono ancora date precise. A stabilirle dovrà essere un nuovo provvedimento dell'Autorità Anticorruzione,

emanato sulla base dell'articolo 63, comma 8, del nuovo codice degli appalti, secondo cui è proprio l'Anac a stabilire «*i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione*» delle stazioni appaltanti «*rilasciando la qualificazione medesima*». Al momento l'unica data certa riguarda il momento in cui le stazioni appaltanti interessate a ottenere la qualificazione (necessaria solo per appaltare forniture e servizi oltre 140mila euro e lavori oltre i 500mila euro) potranno inoltrare la richiesta all'Anac.

Questo termine, come ricordato, è stato anticipato al **1 giugno** dalla stessa Autorità. Nella citata comunicazione di maggio l'Anac ha ribadito che la scelta di anticipare il termine è motivata anche dall'intenzione di evitare disservizi e di conseguenza non rischiare un blocco di mercato legati al fatto che con l'avvio del sistema di qualificazione alla data del 1 luglio interverrà anche **il blocco del rilascio del cig** per le stazioni non qualificate. L'Anac garantisce di essere in grado di rilasciare in tempo reale la qualificazione alle stazioni appaltanti che ne faranno richiesta, auto-dichiarando i requisiti che verranno controllati a campione, tramite un applicativo sul sito dell'Autorità. Non si sa, ad oggi, se verrà concesso un periodo "cuscinetto" di almeno qualche mese tra la data di invio delle domande e il momento in cui il possesso della qualificazione diventerà vincolante.

Occorre inoltre evidenziare altre date da tenere presente.

La prima è quella del **01 gennaio 2024**. A partire da allora potranno partire le domande di iscrizione all'albo Anac da parte delle stazioni appaltanti qualificate con riserva fino al 30 giugno 2024.

Soprattutto, però è la data in cui diventerà obbligatorio il possesso di una piattaforma di approvvigionamento digitale. Non proprio un requisito da poco per chi vorrà qualificarsi, tenendo anche in considerazione l'incrocio con le norme sul Bim (obbligatorio per i lavori oltre un milione dal primo gennaio 2025) che imporranno alle stazioni appaltanti di dotarsi di un Bim manager e anche di un AcDat (ambiente di condivisione dati) manager, figure che si stanno diffondendo, ma che non sono ancora proprio reperibilissime sul mercato. A poco a poco scadranno anche le altre facilitazioni previste nella fase di avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

**Il 30 giugno 2024** scadrà l'agevolazione che permette di qualificarsi ai vari livelli sulla base di punteggi inferiori rispetto a quelli previsti a regime (50 punti per il livello massimo, 40 per quello intermedio, 30 per il livello base) , mentre il **31 dicembre 2024** si concluderà il periodo in cui le stazioni appaltanti non qualificate per l'esecuzione (cioè per gestire i contratti dopo la fase di affidamento) potranno continuare ad occuparsene in prima persona semplicemente dimostrando di essere iscritte all'Anagrafe delle stazioni appaltanti (Ausa) e di avere in organico una figura tecnica spendibile come Rup.

Riassumendo quindi le date per la qualificazione delle Sa sono:



Risulta difficile stimare quante saranno le stazioni appaltanti qualificate al termine del regime transitorio e dunque quanto il nuovo sistema avrà contribuito a sfoltire le migliaia di centri di spesa attuali (secondo l'ultima relazione presentata l'Anac in Italia esistono 42.657 stazioni appaltanti e centrali di committenza, di cui operative circa 36.000, con oltre 100.000 centri di spesa).

Infatti alla luce del nuovo codice e del sistema di qualificazione introdotto, le attività per le quali non è richiesta la qualificazione e che pertanto potranno essere svolte prescindendo dal possesso della qualificazione resteranno comunque:

- l'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro);
- l'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro (che sono una grande maggioranza degli affidamenti);
- gli ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (quali convenzioni e accordi quadro).

Alla luce di queste soglie, i numeri delle Sa qualificate potrebbero essere molto ridotti.